



## COMUNE DI RANICA

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

#### PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;

- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati

per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2025 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricordano in particolare:

- il decreto MEF del 13/02/2025 che ha modificato gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al D.Lgs. 118/2011, nonché il piano dei conti e gli schemi di bilancio e rendiconto, per tener conto dell'introduzione del fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, nonché l'aggiornamento delle poste su cui calcolare i vincoli di cassa;

- il decreto MEF del 06/08/2025, con il quale sono stati modificati il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2021, nonché l'allegato 4/3 al medesimo decreto, concernente il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

A decorrere dal 2026, e parzialmente anche con decorrenza 2027, entrano inoltre in vigore le modifiche apportate dal decreto MEF del 10/10/2024 agli schemi di bilancio, all'elenco ed al glossario delle missioni e programmi, mediante l'introduzione del programma 11 specifico per gli asili nido al fine di consentire una migliore rendicontazione dei progetti PNRR riferiti all'oggetto, all'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere.

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026.

In particolare la FASE PILOTA di cui al D.L. 113/2024 prevede le seguenti attività:

- completamento del set di standard ITAS e del Piano dei conti multidimensionale (milestone M1C1-108): sono stati elaborati n. 18 standard;
- obbligo per un insieme di amministrazioni (coprendo almeno il 90% della spesa pubblica primaria) di produrre schemi di bilancio accrual sperimentali per il 2025 (milestone M1C1-118), con esclusioni per enti di piccole dimensioni, società, organi costituzionali, istituti scolastici e altri;
- gli schemi che gli enti dovranno produrre saranno il Conto economico 2025 e lo Stato patrimoniale al 31/12/2025: tali schemi sono sperimentali e non sostitutivi;
- avvio dell'analisi degli adeguamenti informatici, avvenuto con il decreto MEF 06 agosto 2025, e possibilità di riclassificare le voci di bilancio per produrre gli schemi sperimentali;
- obbligo di completare il primo ciclo di formazione di base (target M1C1-117) entro il primo trimestre 2026;

Il Comune di Ranica, avendo popolazione superiore a cinquemila abitanti, è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

## GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre

eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di

ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato con lettera dell'assessore al bilancio del 12/09/2025, protocollo n. 10479, con la quale il responsabile del settore "Servizi finanziari e tributari" è stato invitato ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2026/2028 il cui schema è stato approvato dalla Giunta con provvedimento n. 115 del 11/09/2025.

Il Responsabile del Servizio finanziario ha provveduto a predisporre il bilancio tecnico, e successivamente, a seguito del confronto con i vari responsabili dei servizi e con la Giunta,

è stato predisposto lo schema di bilancio.

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2026	€ 11.304.013,57	€ 17.519.513,92	€ 14.357.801,90
Esercizio 2027	€ 6.431.406,00		
Esercizio 2028	€ 6.434.906,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026-2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2026-2028 si è ritenuto di

- mantenere invariate le aliquote, detrazioni e tariffe dell'IMU, dell'addizionale comunale all'IRPEF, del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione pubblicitaria;
- le tariffe TARI verranno applicate sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti;
- mantenere invariate le tariffe dei servizi prima infanzia, refezione scolastica, mentre sono state aumentate con atto di Giunta quelle relative ai pasti a domicilio.

per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo obiettivi di finanza pubblica, fondo di solidarietà comunale, se negativo), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: si è operata un'attenta valutazione delle spese correnti, mantenendo solo quelle strettamente necessarie a garantire una puntuale erogazione di servizi pubblici essenziali, in stretta correlazione con le esigenze di sviluppo del nostro ente.

3) politica relativa alle spese di personale: in aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla

successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

Gli indirizzi forniti nel DUP sulla spesa del personale sono stati i seguenti: sono garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2026-2028 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche;

5) politica di indebitamento: il Comune di Ranica ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento: mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

## **Gli equilibri di bilancio.**

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore

rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

Si riportano sotto i prospetti relativi al pareggio complessivo (tabella 1) e agli equilibri di bilancio (tabelle 2 e 3).

## Equilibrio complessivo (tabella 1):

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.974.736,49	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		42.325,00	42.325,00	42.325,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.407.343,51	3.250.713,57	3.252.106,00	3.255.606,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.694.819,56	4.988.213,57	4.866.606,00	4.870.106,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		42.325,00	42.325,00	42.325,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	413.331,18	289.584,00	286.584,00	286.584,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.492.075,31	1.257.391,00	1.262.391,00	1.262.391,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.745.456,91	5.089.000,00	213.000,00	213.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.083.259,50	4.940.800,00	189.800,00	189.800,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>13.058.206,91</b>	<b>9.886.688,57</b>	<b>5.014.081,00</b>	<b>5.017.581,00</b>	<b>Totale spese finali...</b>	<b>12.778.079,06</b>	<b>9.929.013,57</b>	<b>5.056.406,00</b>	<b>5.059.906,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	4.272,77	-	-	-
					- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.476.570,52	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.565.450,07	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>14.544.777,43</b>	<b>11.261.688,57</b>	<b>6.389.081,00</b>	<b>6.392.581,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>14.357.801,90</b>	<b>11.304.013,57</b>	<b>6.431.406,00</b>	<b>6.434.906,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>17.519.513,92</b>	<b>11.304.013,57</b>	<b>6.431.406,00</b>	<b>6.434.906,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.357.801,90</b>	<b>11.304.013,57</b>	<b>6.431.406,00</b>	<b>6.434.906,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	3.161.712,02								

## Equilibri di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.974.736,49		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	42.325,00	42.325,00	42.325,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.797.688,57 -	4.801.081,00 -	4.804.581,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.988.213,57 42.235,00 105.480,00	4.866.606,00 42.235,00 105.480,00	4.870.106,00 42.235,00 105.480,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	- - -	- - -	- - -
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>- 148.200,00</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 23.200,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	164.000,00	39.000,00	39.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.800,00	15.800,00	15.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.089.000,00	213.000,00	213.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	164.000,00	39.000,00	39.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.800,00	15.800,00	15.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.940.800,00	189.800,00	189.800,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		-	-	-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità	(-)	-		
Saldo di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-	-	-

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2026-2028, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione asestata 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.890.214,83	2.910.807,30	3.291.655,61	3.250.713,57	3.252.106,00	3.255.606,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289.388,10	289.448,60	381.246,34	289.584,00	286.584,00	286.584,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.180.796,85	1.042.503,52	1.201.853,00	1.257.391,00	1.262.391,00	1.262.391,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	721.941,28	2.171.061,17	5.977.656,66	5.089.000,00	213.000,00	213.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	82.000,00	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti		-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	785.796,79	1.020.393,10	1.545.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	256.671,49	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	110.128,86	42.325,00	42.325,00	42.325,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.868.137,85</b>	<b>7.434.213,69</b>	<b>12.856.211,96</b>	<b>11.304.013,57</b>	<b>6.431.406,00</b>	<b>6.434.906,00</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

## Entrate correnti

### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
IMU	1.119.000,00	1.036.888,42	1.080.000,00	1.076.607,57	1.077.000,00	1.077.000,00	-0,32%
IMU partite arretrate	55.000,00	80.266,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-70,00%
ICI partite arretrate	20,00	26,73	320,00	50,00	50,00	50,00	-540,00%
Imposta comunale sulla pubblicità		-	-				
Addizionale IRPEF	552.391,00	610.000,00	885.000,00	903.000,00	904.000,00	907.500,00	1,99%
Addiz IRPEF partite arretrate	1.000,00	2.210,90	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-60,00%
TASI							
Altre imposte	4.452,00	4.225,49	4.036,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-0,90%
TARI	485.000,00	499.160,58	606.898,00	603.943,00	603.943,00	603.943,00	-0,49%
TARI partite arretrate	2.585,00	2.092,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-100,00%
TARES partite arretrate			500,00	100,00	100,00	100,00	-400,00%
TOSAP							
Altre tasse	300,00		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00%
Diritti sulle pubbliche affissioni			-	-	-	-	
Imposta di soggiorno							
Fondo solidarietà comunale	639.891,00	646.488,28	625.901,61	610.613,00	610.613,00	610.613,00	-2,50%
Fondo di solidarietà comunale - quota funzione sociale	25.254,00	29.448,70					
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.884.893,00</b>	<b>2.910.807,30</b>	<b>3.291.655,61</b>	<b>3.250.713,57</b>	<b>3.252.106,00</b>	<b>3.255.606,00</b>	<b>-1,26%</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

Nel 2024, ad opera del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, è stato revisionato il sistema sanzionatorio tributario, in adempimento della legge di delega n. 111/2023.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o

prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno (art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006): si richiama a tal proposito la disposizione dell'art. 13 comma 5bis del DL 4/2022, ai sensi del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- pubblicata sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima	Aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati	art. 1, c. 754,	0,86%	0	1,06%	1,14%

(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	L. n. 160/2019				
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

- I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto 6 settembre 2024 del Viceministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore. Devono inoltre approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti;

Il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 29 del 30.07.2020.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a euro 1.076607,57 per l'anno 2026 ed € 1.077.000= per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Lo stanziamento è stato previsto applicando le sottoelencate aliquote IMU, le stesse applicate dal 2022:

IMMOBILI		ALIQUOTA 2026
1	<b>Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9</b> e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	6,00 ‰
2	<b>alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.	5,00 ‰
3	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557</b>	0,00 ‰
4	<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰
5	<b>Terreni agricoli</b>	0,00 ‰
6	<b>fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti)</b>	9,60 ‰
7	<b>Aree fabbricabili</b>	9,60 ‰

Sul fronte della normativa si segnalano le disposizioni che maggiormente impattano sui cittadini e sul relativo gettito.

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha fornito un'interpretazione autentica, con effetto quindi retroattivo, circa l'esenzione degli immobili posseduti e condotti da enti non commerciali, ritenendo che l'esenzioni vada riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili siano concessi in comodato a un soggetto tra quelli individuati dalla norma, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.

## **ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto, la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre, è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Nel corso del 2024 si sono succeduti diversi interventi del legislatore, come la modifica, ad opera del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo il principio del "Ne bis in idem" (Art. 7, comma 2, lettera b), art.9- bis), l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l'autotutela facoltativa (art. 10-quinques).

Si ricordano inoltre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che ha modificato il regime delle sanzioni per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, riducendo dal 30% al 25% la sanzione per omessi versamenti, indicando nel 12,50% la sanzione per ritardati versamenti entro i 90 giorni; conseguentemente sono state ridotte anche le sanzioni auto-applicate in caso di ravvedimento operoso.

Infine il decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, intervenuto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

## **RECUPERO EVASIONE ICI**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è ormai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

In ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è previsto l'importo di € 50,00=.

## **RECUPERO EVASIONE IMU**

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in € 50.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

## **RECUPERO EVASIONE TASI**

Poiché dal 2016 la TASI è stata azzerata sul territorio comunale e l'attività di accertamento si è conclusa nel 2020, non è previsto lo stanziamento.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In relazione alla modifica della modalità generale di accertamento delle entrate per cassa, introdotta dal Decreto 23/07/2023, rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio.

Il Comune di Ranica ha adottato il criterio della cassa per la stima del gettito IRPEF 2026-2028.

Il Comune di Ranica ha deciso di applicare un'unica aliquota e la soglia di esenzione, le stesse applicate a decorrere dall'anno 2025 (aliquota 0,75% e soglia di esenzione per i redditi di € 12.000).

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

Il gettito previsto, in considerazione di quanto sopra, è pari a:

€ 903.000= per il 2026

€ 904.000= per il 2027

€ 907.500= per il 2028

Gli stessi, sono compresi tra il limite massimo e il limite minimo che scaturisce dalle proiezioni elaborate dal simulatore reso disponibile dal portale del federalismo fiscale del Ministero.

## TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie (delibera n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025).

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno: 0,10 euro/utenza;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno: 1,50 euro/utenza.

Nel bilancio di previsione tali componenti, contabilizzate in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025, sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

- a) componente UR1: € 318,95 ;
- b) componente UR2: € 4.784,00;
- c) componente UR3: € 19.135,60.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del conseguente DPCM 21 gennaio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo), diventa operativo il bonus sociale rifiuti (UR3), ossia una riduzione del 25 % sulla TARI: ARERA, con la delibera 355/2025/R/rif ha definito le modalità operative necessarie per consentire l'erogazione automatica del bonus sociale rifiuti, che si aggiunge a quelli già esistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, a ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione.

Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l'utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all'INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Nel 2026 sarà pertanto applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Ranica provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2026, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

Il gettito previsto è pari ad € 603.943= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel Comune di RANICA non è applicata l'imposta di soggiorno. Il Comune non è incluso negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è composto da due quote:

- una prima quota, pari ad € 237.607=, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente e che lo Stato trattiene alla fonte dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI, che ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.
- una seconda quota, che lo Stato trattiene dall'IMU e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, iscritta tra le entrate correnti (in caso il fondo sia positivo) o tra le spese correnti (in caso il fondo sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba, cioè, contribuire ovvero ne benefici). Per il Comune di Ranica tale seconda quota è positiva, ed il suo importo ammonta ad € 408.929=, iscritta pertanto in entrata.

L'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) provvede a recepire quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote inizialmente introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2000 art. 1 commi da 791 a 794) e dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 172 e 174), che vengono previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, iscritto al titolo 2° dell'Entrata:

- sviluppo dei servizi sociali,
- incremento dei posti negli Asili nido
- potenziamento del trasporto per gli alunni disabili

Qui gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale stimato per il triennio 2026-2028.

RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'	2025	2026	2027	2028
	definitivo			
	€ 625.901,61	€ 610.613,00	€ 610.613,00	€ 610.613,00

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	273.202,74	402.626,85	350.220,34	253.844,00	250.844,00	250.844,00	-37,97%
Trasferimenti correnti da famiglie	16.185,36	4.151,00	16.485,00	-	-	-	
Trasferimenti correnti da imprese	-	9.420,00	12.291,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48,79%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	1.122,00	2.250,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	80,83%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>289.388,10</b>	<b>417.319,85</b>	<b>381.246,34</b>	<b>289.584,00</b>	<b>286.584,00</b>	<b>286.584,00</b>	<b>-31,65%</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

Attualmente sono iscritti a bilancio i seguenti trasferimenti erariali:

- Fondo potenziamento servizi sociali: € 33.971= nel 2026; € 34.971= per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- Fondo sociale per trasporto alunni con disabilità: € 4.392= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità: € 6.852= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimento per adeguamento indennità di funzione al Sindaco ed agli amministratori locali (L.234/2020, art. 1, commi da 583 a 587: € 55.175 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimento per finanziamento assunzione assistente sociale: € 16.554= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimento per applicazione agevolazioni per la promozione dell'economia locale: € 5.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimento dallo stato per acquisto libri biblioteca: € 4.000= per l'anno 2026;
- Trasferimenti per minor gettito di tributi comunali: € 23.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimenti diversi: € 1.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Contributo dallo Stato per CRE estivi: € 5.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Trasferimento sistema integrato per i servizi di educazione e istruzione dalla nascita 0/6 anni € 30.100= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

I trasferimenti della regione riguardano:

- trasferimenti per nidi gratis: € 25.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimento per attivazione sezione primavera: € 4.700= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimento per attività sociali: € 1.600= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- assistenza scolastica negli istituti di scuola secondaria di 2° grado: € 20.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

## **TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

- trasferimento dall'ISTAT per censimento: € 6.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2028;
- Contributo Dipartimento programmazione - Ufficio Istruzione per fornitura mensa ai docenti delle scuole dell'obbligo: € 11.500= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Contributo dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl per servizi socioassistenziali: € 15.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027e 2028.
- Contributo dalla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana srl per servizi prima infanzia: € 9.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- Altri trasferimenti: € 11.740= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

## Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.010.106,08	840.287,96	1.028.125,00	1.086.091,00	1.091.091,00	1.091.091,00	5,34%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.987,31	88.198,90	60.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	24,94%
Interessi attivi	72,72	47,03	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	-						
Rimborsi e altre entrate correnti	139.630,74	113.969,63	113.488,00	91.060,00	91.060,00	91.060,00	-24,63%
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>1.180.796,85</b>	<b>1.042.503,52</b>	<b>1.201.853,00</b>	<b>1.257.391,00</b>	<b>1.262.391,00</b>	<b>1.262.391,00</b>	<b>4,42%</b>

### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio refezione scolastica: previsione € 245.000=;

servizio utilizzo impianti sportivi: previsione € 18.000=;

servizio primavera: previsione € 60.000=;

servizio asilo nido: previsione € 158.400=;

servizio fornitura pasti a domicilio: previsione € 60.000=.

Le tariffe relative ai suddetti servizi sono state approvate dalla Giunta Comunale il 13/11/2025 con provvedimento n. 144.

### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano: € 248.000=

Fitti reali di fabbricati: € 23.000=

Proventi da concessione su beni: € 64711=

Proventi concessioni cimiteriali: € 15.200=.

### CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel tempo sono intervenute modifiche alla disciplina iniziale: ad esempio la Legge di bilancio 2021 art. 1 comma 848 ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

La legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro

abitato).

La legge di bilancio 2025 all'art. 1 commi 755-758 ha specificato la possibilità per i comuni di introdurre la riduzione del canone fino alla metà per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, nonché ha specificato le modalità di determinazione del canone nel caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi.

L'articolo 19-bis del D.L. 95/2025 ha introdotto la facoltà di incrementare il canone annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2021, successivamente modificato con deliberazione n. 46 del 11/11/2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 144 del 13/11/2025

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico ammonta in € 82.000= in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 ed è così dettagliato:

- canone mercatale e occupazioni permanenti: € 21.000=
- occupazioni temporanee: € 6.000=
- esposizione pubblicitaria e servizio affissioni: € 55.000=

#### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 80.000= per le annualità 2026-2028, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si rimanda alla deliberazione di giunta per il dettaglio delle destinazioni.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Recupero utenze da parte di affittuari: € 25.200=
- Recupero utenze Centro Diurno: € 19.000=
- Entrate per credito IVA (split commerciale): € 20.000=
- Rimborso consultazioni elettorali € 12.000=

## Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	2028 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	17.984,00	16.000,00	44.578,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-305,25%
Contributi agli investimenti	546.488,37	7.373.369,17	5.335.320,56	4.730.000,00	-	-	-12,80%
Altri trasferimenti in conto capitale			18.656,35				
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	28.893,31	21.174,00	9.101,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-355,09%
Altre entrate da redditi da capitale	128.575,60	188.200,00	570.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	-64,74%
<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>721.941,28</b>	<b>7.598.743,17</b>	<b>5.977.656,66</b>	<b>5.089.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>-17,46%</b>

### TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

In ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è previsto l'importo di € 11.000= per il pagamento di sanzioni relative ad opere edilizie abusive.

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati, destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individuassero ulteriori trasferimenti in conto capitale a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

Nel triennio sono inoltre previsti contributi agli investimenti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza PNRR, i cui riferimenti sono stati indicati nel Documento Unico di Programmazione.

In particolare, si evidenziano i principali contributi iscritti:

#### ANNO 2026:

- contributo progetto rigenerazione urbana e ristrutturazione edilizia immobile via Gavazzeni n. 5 da destinare ai fini sociali.: € 4.400.000=
- riqualificazione marciapiede e nuovo parcheggio via Isonzo: € 330.000

### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

Nel triennio 2026-2028 non sono previsti beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 346.000= per l'anno 2026 ed € 200.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.

Nel triennio 2026 - 2028 è previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti (manutenzione ordinaria dei beni immobili) come segue:

- Anno 2026: € 164.000
- Anno 2027: € 39.000
- Anno 2028: € 39.000

Per l'elenco delle spese di investimento finanziate con i proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni, si rimanda ai prospetti allegati alla presente nota integrativa, alla fine del paragrafo "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili" (pag. 46).

#### **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Nel triennio 2026 - 2028 non sono previste entrate a tale titolo.

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Nel triennio 2026 - 2028 non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

## **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Alla data del 01/01/2026 il Comune di Ranica non ha mutui residui.

### Anticipazioni di liquidità:

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Il Comune di Ranica non è stato destinatario di anticipazione di liquidità.

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

Il comma 6-ter dell'art. 16 del DL 115/2022, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 6 del DL 25/2025, ha previsto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2025 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

Il successivo comma 6-quinquies, applicabile sia agli enti in dissesto che agli enti che hanno già ricostituito il FAL nel 2021, ha inoltre previsto che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

Il Comune di Ranica, non essendo stato destinatario di anticipazione di liquidità, non ha dovuto stanziare l'importo della rate di ammortamento del FAL.

## Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio: pertanto alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'art. 222 comma 1 TUEL fissa il limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi, dal 2020 al 2025 il limite è stato di cinque dodicesimi, ad opera dell'art. 1 comma 555 della Legge 160/2019). Si sottolinea tuttavia che nell'attuale disegno di legge di bilancio è prevista la proroga della misura fino all'esercizio 2028.

L'art. 3 del D.L. 183/2020, comma 11bis, prevede per i Comuni interamente confinanti con paesi non appartenenti all'UE la proroga della validità della norma di cui al comma 555 (5/12) fino al 31/12/2027.

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026-2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

## Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate per partite di giro	728.478,58	995.981,51	1.395.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-14,81%
Entrate per servizi per conto terzi	57.318,21	24.411,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>785.796,79</b>	<b>1.020.393,10</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>-13,19%</b>

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il

finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2026	2027	2028
FPV – parte corrente	€ 42.325	€ 42.325	€ 42.325
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2026, pari all'1,5% (fonte: Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) del 2025, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 2 ottobre 2025).

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione assestata 2025	Previsione esercizio 2026	Previsione esercizio 2027	Previsione esercizio 2028
Redditi da lavoro dipendente	997.025,22	1.042.575,28	1.084.929,12	1.151.933,00	1.151.933,00	1.151.933,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	77.352,62	82.238,54	89.753,19	89.026,00	89.026,00	89.026,00
Acquisto di beni e servizi	2.176.541,67	2.294.661,69	2.958.244,81	2.796.601,00	2.692.437,00	2.698.887,00
Trasferimenti correnti	459.210,63	496.608,30	600.638,10	579.904,57	579.834,57	579.834,57
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	797,54	516,24	225,00	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.356,00	904,84	11.924,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Altre spese correnti	98.370,29	164.225,91	313.605,00	364.849,00	347.475,43	344.525,43
<b>TOTALE</b>	<b>3.813.653,97</b>	<b>4.081.730,80</b>	<b>5.059.319,22</b>	<b>4.988.213,57</b>	<b>4.866.606,00</b>	<b>4.870.106,00</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

Le previsioni iscritte nel bilancio 2026-2028 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto dei valori stipendiali stabiliti nei CCNL del personale dirigente e non dirigente.

Gli stanziamenti di bilancio prevedono inoltre gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, così definita:

- personale dipendente: per i rinnovi 2022-2024 è pari a complessivi 3,85% degli stipendi tabellari (0,50% previsto dall'art. 1 c. 610 della Legge n. 234/2021, cui va aggiunto il 3,35% previsto dall'art. 1 c. 29 della Legge n. 213/2023; per il rinnovo 2025-2027 l'IVC è stimata pari all'1% (art. 1 c. 129 della Legge n. 207/2024).
- personale dirigente: calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL 2019-2021.

Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2026 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con determinazione n. 220 R.G. del 10/04/2025 il responsabile del settore "Servizi Finanziari e Tributarî" ha determinato di costituire il fondo delle risorse decentrate di parte stabile ex art 79 CCNL funzioni locali 2019/2021 per l'anno 2025.

Con deliberazione n. 106 del 31/05/2025, la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la contrattazione integrativa 2025/2027, ha approvato gli indirizzi per la contrattazione integrativa costituito il fondo delle risorse relative alla parte variabile per l'anno 2025.

Nel fondo per le risorse decentrate non è stata prevista l'integrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 25/2025, consistente fondi aggiuntivi destinati ad armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quello previsto per il personale dello Stato, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

In data 11/09/2025 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2025).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021.

In data 17/09/2025 è stato sottoscritto l'atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024 dai Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni-Sanità.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): IRAP iscritta per € 79.676,00 (2026) - € 79.676,00 (2027) - € 79.676,00 (2028);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012: tassa di circolazione iscritta per € 630,00 (2026) - € 630,00 (2027) - € 630,00 (2028);
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro iscritta per € 720,00 (2026) - € 720,00 (2027) - € 720,00 (2028);

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il

vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata stanziata in bilancio la somma di € 126.063,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali diversi (perizie, consulenze ecc), con riferimento ai quali si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Rientrano tra le spese correnti anche le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023: gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni.

Si rilevano le spese per il referendum nel 2026, per il rinnovo del Parlamento italiano nell'esercizio 2027 e per le elezioni regionali nell'esercizio 2028: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. È risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

Si rileva che a partire dal 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (*spending review*), determinato con apposito decreto in proporzione agli impegni di spesa corrente da rendiconto 2022 al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tenuto altresì conto delle risorse del PNRR assegnate.

Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

La somma iscritta a bilancio è pari ad € 16.986,57 (2026) - € 16.986,57 (2027) - € 16.986,57 (2028);

Tra i trasferimenti iscritti nel bilancio i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 394.370= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimenti relativi al settore culturale per € 14.300= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimenti relativi al settore sportivo per € 25.900= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimenti per istruzione e diritto allo studio per € 49.711= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;
- trasferimenti al Consorzio Parco dei Colli per € 14.836= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

**INTERESSI PASSIVI** - Il 31 dicembre 2025 si conclude il piano di ammortamento dell'ultimo mutuo in essere. Pertanto, dal 1° gennaio 2026 non è prevista la spesa per interessi passivi.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico, come segue:

- € 364.849= per l'anno 2026; € 347.475,43= per l'anno 2027 ed - € 344.525,43= per l'anno 2028.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 30.000,00 nel 2026, per € 12.626,43 nel 2027 e per € 9.676,43 nel 2028 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 (€ 14.964,64) e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 7.482,32.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 250.000,00.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare, la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media calcolata secondo una delle seguenti modalità:
  - a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
  - b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  - c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale (complemento a cento della percentuale di cui al punto 2) che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

E' sempre fatta salva la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i

relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, secondo la seguente formula (eventualmente ponderata):

$$\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}$$

---

**accertamenti esercizio (X)**

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Ranica non ha adottato tale facoltà.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

breve descrizione	cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2026	da stanziare al fondo 2026	stanziamento entrata 2027	da stanziare al fondo 2027	stanziamento entrata 2028	da stanziare al fondo 208
Recupero /IMU	1036/2	1898	63,03	50.000	31.515,00	50.000	31.515,00	50.000,00	31.515,00
TARI	1520/1	1898	8,85	603.943	53.445,00	603.943	53.445,00	603.943,00	53.445,00
Sanzioni C.d.S	3060/1 3060/2	1898	25,65	80.000	20.520,00	80.000	20.520,00	80.000,00	20.520,00
<b>TOTALE</b>					<b>105.480,00</b>		<b>105.480,00</b>		<b>105.480,00</b>

Si specifica che nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2026 è prevista la possibilità di calcolare l'FCDE con modalità "alleggerite", in presenza di determinate condizioni, ed a seguito dell'emanazione di una circolare del MEF per la definizione dei dettagli: la decorrenza del nuovo metodo coinciderà con l'approvazione del bilancio di previsione 2027/2029 con possibilità di anticipare l'adeguamento del FCDE in sede di assestamento 2026.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una

ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere aumentati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG e n. 95/2024) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'importo dell'avanzo di amministrazione 2024 accantonato al fondo rischi per spese legali ammonta a € 30.000= per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, è stato predisposto un elenco dei giudizi in corso. Dalla dichiarazione del responsabile del settore Gestione del Territorio e sue Risorse si evince che la somma stanziata nel fondo rischi per contenzioso, pari a € 30.000= è congrua (protocollo n. 12368 del 10/11/2025).

#### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- Impianti sportivi;
- Mensa scolastica (parte residuale) e pasti a domicilio;
- Servizi per la prima infanzia;
- Illuminazione votiva del cimitero;
- Proventi derivanti dalla concessione del metano;
- Proventi derivanti dall'uso dei locali comunali;
- Proventi derivanti dai servizi delle attività del servizio biblioteca (fotocopie, vendita libri, ecc.);
- Impianti fotovoltaici: proventi derivanti dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato.

L'ultima dichiarazione IVA riferita all'anno d'imposta 2024 è stata trasmessa entro il termine di legge (30 aprile 2025).

Dalla dichiarazione è emersa la seguente situazione:  
debito pari ad € 0,00.

#### Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Con riferimento al personale dirigente, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 16/07/2024 si riferisce al triennio 2019-2021: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2026-2028, riferiti sia al triennio 2022-2024 che al triennio 2026-2028, (3,78% al monte salari 2018 dei dirigenti desunto dal relativo conto annuale del personale, rivalutato del 3,48%).

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021: alla data di redazione della presente nota integrativa è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNL per il periodo 2022-2024 per il personale non dirigente, in cui sono previsti aumenti medi al 5,78% + 0,22% del monte salari 2021, oltre a un + 5,40%, relativo alla tornata contrattuale 2025-2027 (da recepire con apposito CCNL); per la tornata contrattuale 2028-2030, si stima che gli aumenti possano arrivare al +1,90% aggiuntivi dal 2028.

L'attuale disegno di legge di bilancio prevede la costituzione di un apposito fondo destinato a colmare il divario retributivo esistente tra i dipendenti delle funzioni locali e gli altri comparti pubblici.

L'accantonamento per il personale dipendente, al netto dell'IVC che verrà riassorbita, ammonta ad € 15.000= per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Inoltre, nell'avanzo di amministrazione accantonato risulta ad oggi disponibile, per il rinnovo del CCNL 2022 - 2024, l'importo di € 55.205=, oltre ad € 35.000= stanziati nel bilancio di previsione 2025.

#### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente

riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Le società partecipate dal Comune non presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 e/o all'art. 2482-ter del codice civile e, pertanto, non si è reso necessario alcun accantonamento per copertura perdite.

#### Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano

rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore al 5%), si ritiene pertanto non prevedere nel bilancio di previsione 2026-2028 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2026 qualora ne

ricorrano i presupposti.

Si precisa che, sulla base del valore degli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, ogni punto percentuale del fondo da accantonare ammonterà ad € 27.966,01=.

#### Fondo obiettivi di finanza pubblica

L'art. 1 comma 788 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un contributo alla finanza pubblica ulteriore rispetto a quelli già previsti (*Spending 2*) in misura crescente dal 2025 fino al 2029, da iscrivere nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Gli importi sono i seguenti:

esercizio 2026: € 16.986,57 esercizio 2027: € 16.986,57 esercizio 2028: € 16.986,57.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione assestata 2025	Previsione esercizio 2026	Previsione esercizio 2027	Previsione esercizio 2028
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466.883,59	2.610.387,99	6.064.699,42	4.931.000,00	180.000,00	180.000,00
Contributi agli investimenti	14.688,80	4.162,98	55.684,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	17.763,20	113.036,80	800,00	800,00	800,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.481.572,39</b>	<b>2.632.314,17</b>	<b>6.233.420,74</b>	<b>4.940.800,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>189.800,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Si precisa che il principio contabile della contabilità finanziaria, recentemente modificato dal DM 10/10/2024, ha previsto affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

Si ricorda inoltre che l'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del codice dei contratti (piano triennale opere pubbliche e piano triennale degli acquisti).

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

Le spese in conto capitale si riassumono nei prospetti riportati alla fine del presente paragrafo, dove vengono indicate le relative modalità di finanziamento. Per la realizzazione delle stesse non vengono contratti mutui.

\*\*\*\*\*

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è stanziato l'importo di € 9.000= così dettagliato:

Descrizione	2025	2026	2027
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.500	1.500	1.500
Trasferimento Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. primaria	500	500	500
Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000	7.000	7.000

**ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono anche le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è stanziato l'importo di € 800,00=.

**BILANCIO 2026-2028- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2026 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		RISORSE										
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Cap./uscita	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avenzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato-Regioni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>												
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ristrutturazione Edilizia e Riqualificazione dell'immobile sito in via Gavazzeni n° 5, da adibire a "Comunità di Alloggio Sociale Anziani" (C.A.S.A)	4.400.000	21501-704				4210 4.400.000					
	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	20.000	21051-703					4800 4020	20.000			
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	7.000	21801-703					4800	7.000			
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>								0		0		0
Pr. 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Impianto video sorveglianza - attrezzature tecnico scientifiche per la sicurezza urbana	6.800	23180-754						3060	6.800		
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>								0		0		0
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200	24101-706					4800	4.200	0		0
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.500	24188-810									4036 1500
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. staord. Sc. Primaria	7.000	24201-703					4800	7.000			
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	500	24288-810									4036 500
	Manut. staord. Sc. Secondaria 1° grado	7.000	24303-703					4800	7.000			
Pr. 6 - servizi ausiliari all'istruzione												
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
Pr. 1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000	29188-821					4800	7.000			
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000	25101-709					0 4800	8.000	0	0	0
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo</b>												
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000	26201-703					4800	4.000			
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	34.600	29158-730					4800	34.600			
	Rimborso OO.UU a famiglie	300	29188-822					4800	300			
	Rimborso OO.UU a imprese	500	29188-823					4800	500			
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.000	29201-703					4800	6.000			
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
Pr. 5 - Smaltimento rifiuti	Manut. Str. Piattaforma ecologica	10.000	29501-703					4800	10.000			
Pr. 6 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimoni materiali e immateriali del territorio											
	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000	29604-703					4800	6.000			
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	40.000	28101-702					4800	40.000			
	Manut. Straordinaria strade	12.400	28101-703					4800	4.400	3060	8.000	
	Acquisto segnaletica verticale	1.000	28180-754						3060	1.000		
	Riqualificazione marciapiedi e nuovo parcheggio Via Isonzo	330.000	28101-710				4415 330.000					
	Manut. Straord illuminazione pubblica	15.000	28201-703					4800	15.000			
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
Pr. 1 - interventi per infanzia e i minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000	30103-703					4800	2.000			
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000	30201-703					4800	8.000			
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	2.000	30501-703					4800	2.000			
<b>TOTALI</b>		<b>4.940.800,00</b>					<b>0 0 0 4.730.000</b>	<b>4800 193.000</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>4.940.800,00</b>												

**BILANCIO 2026-2028- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2027 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				RISORSE										
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Cap.uscita	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato-Regioni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie	Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse		
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>														
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	14.000	21501-703					4800 /4020	14.000					
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	7.000	21801-703					4800	7.000					
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>														
Pr. 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Impianto video sorveglianza - attrezzature tecnico scientifiche per la sicurezza urbana	6.800	23180-754							3060	6.800			
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allos tudio</b>														
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200	24101-706					0	4800	4.200	0	0		
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.500	24188-810									4036 1500		
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	7.000	24201-703					4800	7.000					
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	500	24288-810									4036 500		
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1° grado	7.000	24303-703					4800	7.000					
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
Pr. 1 - Tutela e valorizzaz. Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000	29188-821					4800	7.000					
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000	25101-709					0	4800	8.000	0	0		
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo</b>														
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000	26201-703					4800	4.000					
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	20.000	29158-730					4800	20.000					
	Rimborso OO.UU a famiglie	300	29188-822					4800	300					
	Rimborso OO.UU a imprese	500	29188-823					4800	500					
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.600	29201-703					4800	6.600					
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
Pr. 5 - Smaltimento rifiuti	Manut. Str. Piattaforma ecologica	10.000	29501/703					4800	10.000					
Pr. 6 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000	29604-703					4800	6.000					
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>														
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	18.400	28101-702					4800	18.400					
	Manut. Straordinaria strade	30.000	28101-703					4800	22.000	3060	8.000			
	Acquisto segnaletica verticale	1.000	28180-754							3060	1.000			
	Manut. Straord illuminazione pubblica	15.000	28201-703					4800	15.000					
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>														
Pr. 1 - interventi per infanzia e i minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000	30103-703					4800	2.000					
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000	30201-703					4800	8.000					
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000	30501-703					4800	5.000					
<b>TOTALI</b>		<b>189.800,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
								<b>189.800,00</b>						

**BILANCIO 2026-2028- SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2028 E RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE													RISORSE									
Funzione - Servizio - Intervento	OGGETTO	Importo	Cap.uscisa	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	FPV	Contributo c/c capitale Stato-Regioni altri enti	Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice della strada	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui	Altre risorse									
<b>Missione 1 - Servizi istituzionali generali e di gestione</b>																						
Pr. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	14.000	21501-703					4800	14.000													
Pr. 11 - Altri servizi generali	Manutenzione straordinaria Municipio	7.000	21801-703					4800	7.000													
<b>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>																						
Pr. 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Impianto video sorveglianza - attrezzature tecnico scientifiche per la sicurezza urbana	6.800	23180-754							3060	6.800											
<b>Missione 4 - Istruzione e diritto allos tudio</b>								0			0		0									
	Manut. Straord. Sc. Infanzia	4.200	24101-706					4800	4.200		0		0									
	Trasferimento Istituto Comprensivo per acq. Arredi e attrezzature sc. Infanzia	1.500	24188-810										4036 1500									
Pr. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Manut. straord. Sc. Primaria	7.000	24201-703					4800	7.000													
	Trasferimento all'Istituto Comprensivo per acquisto arredi e attrezzature sc. Primaria	500	24288-810										4036 500									
	Manut. straord. Sc. Secondaria 1° grado	7.000	24303-703					4800	7.000													
<b>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>																						
Pr. 1 - Tutela e valorizzazione Beni e attività culturali	Quota OO.UU. Secondaria per edifici di culto	7.000	29188-821					4800	7.000													
Pr. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manut. Str. Edificio culturale	8.000	25101-709					0	4800	8.000	0	0	0									
<b>Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>																						
Pr. 1 - Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.000	26201-703					4800	4.000													
<b>Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>																						
Pr. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	Superamento barriere architettoniche	20.000	29158-730					4800	20.000													
	Rimborso OO.UU a famiglie	300	29188-822					4800	300													
	Rimborso OO.UU a imprese	500	29188-823					4800	500													
Pr. 2 - edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare	Manut. Str. Immobili ad uso abitativo	6.600	29201-703					4800	6.600													
<b>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>																						
Pr. 5 - Smaltimento rifiuti	Manut. Str. Piattaforma ecologica	10.000	29501/703					4800	10.000													
Pr. 6 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Manut. Str. Parchi e giardini	6.000	29604-703					4800	6.000													
<b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>																						
Pr. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione strade	19.400	28101-702					4800	19.400													
	Manut. Straordinaria strade	29.000	28101-703					4800	21.000	3060	8.000											
	Acquisto segnaletica verticale	1.000	28180-754							3060	1.000											
	Manut. Straord illuminazione pubblica	15.000	28201-703					4800	15.000													
<b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>																						
Pr. 1 - interventi per infanzia e i minori e asili nido	Manut str spazi prima infanzia	2.000	30103-703					4800	2.000													
Pr. 3 - interventi per gli anziani	Manut str centro diurno	8.000	30201-703					4800	8.000													
Pr. 9 - servizio necroscopico e cimiterile	Manut str cimitero	5.000	30501-703					4800	5.000													
<b>TOTALI</b>		<b>189.800,00</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>									
													<b>189.800,00</b>									

**Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il Comune di Ranica alla data del 01.01.2026 non ha mutui in ammortamento.

**TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici

e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
FPV – parte corrente	€ 42.325	€ 42.325	€ 42.325
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 33.000;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 150.000= per IMU;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 0,00 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 4.730.000= per l'anno 2026 ed € 0,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, previste per € 36.000=,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),
- e) gli investimenti diretti, finanziati da contributi, previsti per € 4.730.000= per l'anno 2026 ed € 0,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- f) i contributi agli investimenti, previsti per € 27.000=.

## **ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

## **ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	INDIRIZZO SITO INTERNET
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	<a href="http://www.ssvalsexiana.org/">http://www.ssvalsexiana.org/</a>
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	<a href="http://www.uniacque.bg.it/">http://www.uniacque.bg.it/</a>
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	<a href="http://serioserviziambientali.it/">http://serioserviziambientali.it/</a>
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA : 03534380161) <i>(in liquidazione)</i>	3,28%	<a href="http://www.comune.leffe.bg.it/">http://www.comune.leffe.bg.it/</a> (Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA - Trasparenza)

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 è sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.

Per il Comune di Ranica tale quota ammonta ad € 10.694,00.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Ranica esso ammonta complessivamente ad € 1.862.594,81= così suddiviso:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>1.943.858,77</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>110.128,86</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	6.661.475,78
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	6.705.014,62
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	330,18
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	264.731,84
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	5.984,87
<b>=</b>	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026</b>	<b>2.280.835,32</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	635.935,83
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	1.011.851,34
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	42.325,00
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	<b>1.862.594,81</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	513.964,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	30.000,00
Altri accantonamenti	107.135,45
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>651.099,45</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	144.901,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	154.028,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>298.929,90</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>215.542,81</b>
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>215.542,81</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>697.022,65</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:</b>	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Il Comune di Ranica non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2026 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La commissione Arconet ha chiarito che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Fino al 31/12/2024 l'obbligo era di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, e gli enti dovevano tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Il 23 aprile 2024 è stata approvata dal Parlamento Europeo la riforma del Patto di Stabilità e di Crescita: le nuove regole pongono la spesa primaria netta al centro del percorso di raggiungimento del rispetto due parametri tradizionali, il rapporto Deficit/PIL (3%) e il rapporto debito/PIL (60%), che continuano a costituire gli obiettivi sostanziali del percorso, come già previsto nel Trattato di Maastricht; le regole da applicare agli enti territoriali sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L'art. 1 comma 785 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) prevede quindi che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio: pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di bilancio non negativo (il riferimento è all'equilibrio W2).

In caso di mancato rispetto dell'obiettivo, è previsto un meccanismo sanzionatorio, qualora il comparto risulti globalmente non rispettoso del vincolo.

In ordine ai saldi W1, W2 e W3, in base ai dati degli ultimi rendiconti, emerge la seguente situazione:

Anno di riferimento	2022	2023	2024
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	€ 902.925,86	€ 618.860,40	€ 473.363,05
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	€ 752.941,11	€ 436.169,32	€ 246.248,73
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	€ 759.890,27	€ 598.440,26	€ 310.561,71

### PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

Le previsioni di competenza sono costituite dai crediti e dai debiti che l'ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, le previsioni di cassa indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno.

Il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Tale piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 13 gennaio 2025, nel corso del 2025 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 20 del 27/02/2025.

Gli aggiornamenti trimestrali sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario come segue:

- 1° trimestre: det. n. 226 del 15/04/2025
- 2° trimestre: det. n. 417 del 31/07/2025
- 3° trimestre: det. n. 572 del 03/11/2025

Si fa inoltre presente che è allo studio, da parte della commissione Arconet (seduta del 24/09/2025), una modifica del principio concernente la Programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, mediante l'individuazione delle condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa.

Tale argomento sarà oggetto di successivo approfondimento da parte della medesima Commissione, per essere poi recepito in apposito DM.